



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centro Settentrionale

PORTI DI ROMA E DEL LAZIO - CIVITAVECCHIA - FIUMICINO - GAETA

OPERE STRATEGICHE PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA - 2° STRALCIO -

PROLUNGAMENTO BANCHINA N°13 - 2° LOTTO PROLUNGAMENTO ANTEMURALE COLOMBO

PROGETTO DEFINITIVO

Titolo elaborato

SCHEMA DI CONTRATTO

P R 1 D R 0 0 7 0 0 A M M

Committente:

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

IL PRESIDENTE:

Dr. Pino Musolino

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Maurizio Marini

IL COORDINATORE GENERALE

Dott. Ing. Giuseppe Solinas

Progetto A.T.I. :

MODIMAR S.r.l. (Capogruppo)

V.A.M.S. Ingegneria S.r.l.

SEACON S.r.l.

Data	Rev.	DESCRIZIONE	Redatto:	Verificato:	Approvato:
09/06/2023	1	REVISIONE	F. MONDINI	F. MONDINI	P. CONTINI
16/06/2022	0	PRIMA EMISSIONE	G. BALDUCCI	F. MONDINI	P. CONTINI

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO
SETTENTRIONALE
PORTO DI CIVITAVECCHIA**

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

OGGETTO: PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI
"PROLUNGAMENTO DELL'ANTEMURALE COLOMBO"

C.U.P.: – G.I.G.:

Appaltatore: _____

Importo complessivo del contratto: € _____) di cui €
_____ (Euro _____ per lavori,
€ _____ (Euro _____) per oneri della sicurezza non
soggetti al ribasso ed € _____) per
corrispettivo della progettazione esecutiva.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di _____, nella
sede di _____ dell'**Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale**, innanzi a me Ufficiale Rogante, dott. _____, Segretario
Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del **Mar Tirreno Centro Settentrionale**, autorizzato a
rogare, nell'interesse di tale Ente, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

1) _____ nato a _____ il _____,
che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell'Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centro Settentrionale, codice fiscale _____
_____ e partita IVA, _____ che rappresenta nella sua qualità
di _____, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
«Stazione appaltante»;

2) _____ nato a _____ il _____,

residente in _____, via _____, in qualità di
_____ dell'impresa
_____ con sede in _____, via
_____ codice fiscale _____,
e partita IVA _____, che agisce quale impresa appaltatrice in
forma singola /(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di
imprese) capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese, costituita tra essa
medesima e le seguenti imprese mandanti:

1. Impresa _____ con sede in _____ via
_____, codice fiscale _____ e partita IVA
_____;
2. Impresa _____ con sede in _____ via
_____, codice fiscale _____ e partita IVA
_____;
3. Impresa _____ con sede in _____ via
_____, codice fiscale _____ e partita IVA
_____;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Appaltatore»;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale Rogante sono personalmente
certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano
all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con Determina del Presidente n. _____ del _____, è stato approvato il
progetto definitivo dei lavori di "**PROLUNGAMENTO DELL'ANTEMURALE COLOMBO**",
per un importo di appalto di euro _____, di cui euro
_____ per lavori oggetto dell'offerta di ribasso, **euro**
_____ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed **euro**
_____ per corrispettivo per la progettazione esecutiva soggetto a ribasso;
- che in seguito all'espletamento della procedura aperta, ai sensi degli artt. 36 e 60 D.Lgs.
50/2016, con Determina del Presidente n. _____ del _____, l'appalto è stato
aggiudicato al sunnominato appaltatore, sulla base dell'offerta presentata in sede di gara con criterio
di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2006 (Codice dei contratti).

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

A DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Recepimento delle premesse

Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono integralmente richiamate nel presente articolo ed accettate dalle Parti.

Art.2 Oggetto del contratto

1. La Stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la **progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di "PROLUNGAMENTO DELL'ANTEMURALE COLOMBO"**.

L'Appaltatore si obbliga legalmente e formalmente ad espletare tutte le attività previste, a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni contenute nel presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché nell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara ed all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito "Codice dei contratti").

2. Fanno parte dell'Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti citati nel presente contratto che potranno essere richiesti all'Appaltatore in corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse dal Direttore dei Lavori o dalla Stazione appaltante.

L'impresa _____ contraente risponderà nei confronti dell'Amministrazione di eventuali errori nell'esecuzione dei lavori. Inoltre, trattandosi di appalto integrato, l'Appaltatore risponderà della corretta redazione del progetto esecutivo che, in sede di gara, ha dichiarato sarà eseguito da _____.

Art.3 Condizioni generali del contratto

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art.4 Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 59, comma 5 bis, del D.lgs. 50/2016 e smi. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Art.5 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____, all'indirizzo _____.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Capitolato Generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante _____.
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del Capitolato Generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera " ", è/sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto e/o a saldo, per conto dell'appaltatore, i signori _____ autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.
4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: _____, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla Stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
5. Ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato Generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 6 Responsabilità dell'Appaltatore

1. Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore assume la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle obbligazioni previste nel contratto, della perfetta esecuzione sia della

progettazione esecutiva che della realizzazione delle opere, nonché della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.

2. La sorveglianza esercitata dall'Amministrazione, dai suoi rappresentanti, dal Direttore dei lavori e dai componenti dell'ufficio di quest'ultimo, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dall'Amministrazione stessa e/o dal Direttore dei lavori, non sollevano in alcun caso l'appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'appaltatore verso l'Amministrazione e verso i terzi.

3. L'appaltatore si assume, inoltre, l'onere di qualsiasi prova o indagine integrativa che si rendesse necessaria prima della redazione del progetto esecutivo, integrato con le proposte migliorative.

B RAPPORTI TRA LE PARTI

Art.7 Ammontare del contratto -Anticipazione

1. L'importo contrattuale, determinato a seguito del ribasso del _____ % offerto dall'Appaltatore sull'importo a base d'asta, ammonta a euro _____

(diconsi _____ euro _____) di cui:

a) euro _____ per lavori veri e propri, comprensivo di "spese generali", "utile d'impresa", "materiali", "noli e trasporti", "manodopera" e "oneri per la sicurezza aziendale", come risulta dall'Offerta Prezzi presentata dall'appaltatore.

b) euro _____ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

c) euro _____ per corrispettivo per la progettazione esecutiva;

2. L'importo contrattuale è non imponibile I.V.A. ai sensi dell'art. 9, primo comma del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, e dell'art. 3 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90 convertito dalla Legge 26 giugno 1990, n. 165;

3. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 35 co. 18 D.Lgs. n. 50/2016 in materia di anticipazione nella misura del 20%.

Art.8 Progettazione esecutiva

1. L'appaltatore è tenuto a redigere la progettazione esecutiva delle opere sulla base del progetto

definitivo posto a base di gara, integrato con le proposte migliorative presentate con l'offerta tecnico-economica ed accettate dalla Stazione appaltante.

2. Per la redazione del progetto esecutivo l'appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme a riguardo previste nel Codice dei contratti, nel d.P.R. 207/2010 nonché nel capitolato speciale d'appalto.

3. La progettazione esecutiva sarà eseguita, da: _____

4. Al fine dell'espletamento dell'incarico il progettista incaricato dovrà attenersi a quanto previsto dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto nonché alle norme specifiche in materia.

Art.9 Consegna e termine di ultimazione della progettazione esecutiva

1. L'appaltatore si è impegnato in sede di gara a consegnare il progetto esecutivo, completo di ogni sua parte ed integrato con le proposte migliorative offerte, unitamente agli eventuali studi, indagini o verifiche supplementari necessari, entro e non oltre (.....) giorni naturali e consecutivi decorrenti, come previsto al comma 7 dell'art. 14 del capitolato speciale d'appalto, dalla data di stipula del presente contratto.

2. Si rimanda a quanto disciplinato all'art. 11.

E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di agire per il risarcimento del maggior danno.

Art.10 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio solo dopo la formale approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante, mediante consegna risultante da apposito verbale e previa convocazione dell'esecutore.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in (.....) giorni naturali e consecutivi che decorreranno dalla consegna degli stessi.

Art.11 Penale per i ritardi - Premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 0,3 per mille (euro zero tre ogni mille) dell'importo contrattuale complessivo, lavori e progettazione esecutiva, con salvezza dell'eventuale maggior danno da ritardo.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nella consegna del

progetto esecutivo, nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

3. Non è prevista la corresponsione di premi di accelerazione in caso di ultimazione dei lavori anticipata rispetto al termine contrattuale.

Art.12 Sospensioni o riprese dei lavori - Proroghe

1. Ferma e richiamata la disciplina di cui all'art. 107 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. , per le cause di sospensioni si richiama la disciplina di cui all'art. 20 e 21 del Capitolato Speciale d'appalto. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale. La durata della sospensione è calcolata nel tempo fissato per l'esecuzione dei lavori esclusivamente nell'ipotesi in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili all'Impresa.

2. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, a norma dell'art. 107, comma 5, del Codice dei contratti, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo18, del Capitolato può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo18.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 18, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

4. La richiesta è presentata al direttore di lavori, il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

5. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

6. La proroga del termine contrattuale è autorizzata con provvedimento della Stazione appaltante, sulla base del parere positivo del R.U.P.

7. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti

rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 18, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

8. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

9. A giustificazione del ritardo nella consegna dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa ad interferenza con l'attività portuale o con quella degli uffici presenti.

Art.13 Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le disposizioni contenute nelle norme citate relative all'espletamento ed approvazione della progettazione esecutiva.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso al cantiere.
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori.
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante per depositi od estrazioni di materiali.
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle

attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art.14 Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per gli eventuali lavori da liquidare su fattura e per le eventuali prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base all'importo previsto negli atti progettuali. Di questi si intende contabilizzabile e di conseguenza liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito delle opere in via di realizzazione.

Art.15 Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate

sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore; sulla materia trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all'art. 43 del capitolato speciale d'appalto.

Art.16 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. L'anticipazione è dovuta ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice dei contratti, previa presentazione di idonea polizza fideiussoria.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo non inferiore a euro _____, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5 bis, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 30, comma 5, e del Codice dei contratti, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento), dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) qualora i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'appaltatore in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali.

9. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei subfornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art.17 Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui al Capo 4 del capitolato speciale d'appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art.18 Collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha

carattere provvisorio.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3 Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emission, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art.19 Risoluzione del contratto e Recesso

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/08;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) ogni altra causa prevista dal capitolato speciale d'appalto.

2. La Stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
4. L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo, nei modi e nei termini di cui all'articolo 109, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., previo il pagamento delle prestazioni già eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguito, calcolato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Costituisce causa di recesso la sussistenza di una causa di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs n. 151/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, che vengono accertati successivamente alla stipula del contratto. In tal caso, l'Amministrazione potrà recedere dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, e ferma la deroga del comma 3 del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i., fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente. In tale ipotesi trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 110 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Art.20 Controversie

1. Eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'appaltatore durante l'esecuzione come al termine dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario previsto dall'art. 205 del codice dei contratti.
2. Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, le controversie saranno deferite al giudice ordinario. Il Foro competente sarà in via esclusiva quello di Civitavecchia. E' esclusa la competenza arbitrale.

C ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art.21 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 30 e 105 del codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori,

nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del codice dei contratti.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Art.22 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso la Stazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla lettera a).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera a) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art.23 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

2. Ai fini del comma 1, è stata acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste.

Art.24 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis) della L. 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

3. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni in cui incorre nel caso di mancata

applicazione della normativa vigente in materia.

4. L'appaltatore è, inoltre, tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità anche in occasione dei pagamenti effettuati in favore del progettista incaricato, e di eventuali subappaltatori che eseguiranno i lavori. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore dovrà far pervenire dichiarazione relativa al conto dedicato da parte di tutti i soggetti verso i quali effettuerà i rispettivi pagamenti.

Art.25 Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 31 del capitolato speciale d'appalto.
3. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Art.26 Garanzie

1. Ai sensi del combinato disposto degli art. 24, comma 4, e 106, comma 9, del codice dei contratti, l'appaltatore è tenuto a presentare una polizza di responsabilità civile professionale che tenga indenne la Stazione appaltante dagli eventuali danni derivanti dalla progettazione esecutiva, la cui efficacia decorrerà dalla data dell'approvazione del progetto esecutivo sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

2. Per l'esecuzione dei lavori in oggetto, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposite garanzia definitiva, di cui all'art. 103 del Codice dei contratti e all'art. 23 del capitolato speciale d'appalto, mediante _____ numero _____, rilasciata in data _____ dalla società/dall'istituto _____, agenzia/filiale di _____ per l'importo di euro _____ (euro _____) pari al _____per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e

2 del presente articolo, ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

6. L'appaltatore si impegna a stipulare e presentare le polizze assicurative previste nel capitolato speciale d'appalto entro la data di consegna dei lavori. Dette polizze devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo al legati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

D DISPOSIZIONI FINALI

Art.27 Documenti che fanno parte del contratto

1. Le parti dichiarano che costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti documenti ed elaborati grafici che, sebbene non materialmente allegati, saranno controfirmati e conservati a cura della Stazione appaltante e si intendono, quindi integralmente richiamati:

- a) gli elaborati del progetto definitivo approvati con Determina del Presidente n. _____ del _____ e posti a base di gara;
- b) l'offerta tecnica ed economica presentata, ivi comprese le proposte migliorative offerte dall'appaltatore ed accettate dalla Stazione appaltante con tutti gli elaborati allegati inclusi il computo metrico ed il computo metrico estimativo del progetto esecutivo redatto dall'appaltatore;

2. Vengono, invece, allegati materialmente, i seguenti documenti:

- 1) capitolato speciale d'appalto (All.);
- 2) dichiarazione di offerta economica (All.);
- 3) dichiarazione di proposta di offerta migliorativa (All. _);
- 4) garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 d.lgs. 50/2016 (All.).

Art.28 Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016), le parti vigenti del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, e del capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto, ed il Testo Unico in materia di sicurezza, D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art.29 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 30 Trattamento dei dati personali

L'Impresa (Fornitore) si impegna, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e riservatezza dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

L'Impresa (Fornitore) tratterà in via autonoma i dati personali raccolti in virtù delle attività e dei servizi erogati per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto (di seguito "Contratto"). Il L'Impresa (Fornitore), in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumerà, pertanto, la qualifica di "Titolare" autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia nei confronti dell'Ente che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

In particolare, l'Impresa (Fornitore):

- garantisce di manlevare e tenere indenne l'Ente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati

UE - 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. 15-22 del citato regolamento.

Art. 31 Comunicazioni

Le Parti convengono che tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente per iscritto mediante nota trasmessa all'indirizzo PEC dichiarato e specificamente:

Impresa _____:

Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centro settentrionale:

protocollo@portidiroma.legalmailpa.it. Qualsiasi comunicazione dell'Amministrazione e per essa del Direttore dei Lavori si considera effettuata personalmente al legale rappresentante dell'Impresa.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono digitalmente.

Io Ufficiale rogante, verificate le firme digitali apposte dalle parti, firmo digitalmente a mia volta alla presenza dei componenti medesimi.

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le clausole del presente contratto.

art.2; art.7; art.10;art.11; art.12; art.13; art.18; art.19; art. 20; art.21; art.22; art.26; art.25; art.29; art.30.

Il Rappresentante
della Stazione appaltante

L'appaltatore

L'Ufficiale rogante